

PATTO DI RETE DELLA COMUNITÀ PATRIMONIALI DELL'ECOMUSEO CASILINO AD DUAS LAUROS

PREMESSE

1. Le **premesse** e le **definizioni** sono parte integrante del presente accordo

DEFINIZIONI

1. Per Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros (di seguito Ecomuseo) si intende il perimetro territoriale indicato nella D.D. del 7 ottobre 2019, n. G 13389, della Direzione Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio che, la predetta delibera, riconosce di importanza regionale
2. Per Comunità Patrimoniale si intende una comunità di persone (organizzata secondo modalità specifiche e autodeterminate) che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, aspetti che la comunità desidera, nel quadro dell'azione pubblica, mantenere e trasmettere alle generazioni future (Convenzione di Faro, 27 ottobre 2005, art. 2b).
3. Per Ente gestore dell'Ecomuseo ci si riferisce all'Associazione Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros APS (di seguito Ente Gestore) come statuito dalla D.D. del 7 ottobre 2019, n. G 13389 della Direzione Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio.
4. Il presente documento è un patto tra Comunità Patrimoniali (come sopra descritte)
 - a. non comporta **obblighi economici, legali e organizzativi**
 - b. ha la funzione di formalizzare una relazione di collaborazione in essere o potenziale ai fini di rafforzare il coordinamento tra le parti e la capacità di raggiungere l'obiettivo indicato nell'articolo 2 del presente documento
 - c. non disciplin eventuali e futuri accordi specifici (anche di natura economica e/o organizzativa) che potranno essere oggetto di specifiche convenzioni tra le parti (Comunità ed Ente Gestore);

La rete è disciplinata dagli articoli che seguono

ART. 1 - Adesione al patto

1. Il presente **Patto di rete delle comunità patrimoniali dell'Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros** (di seguito Patto) è promosso dall'Ente gestore secondo i principi promossi dalla Convenzione di Faro (17 ottobre 2005).
2. Si aderisce al patto sottoscrivendo la lettera allegata al presente documento.
3. L'adesione al Patto è **libera e gratuita** senza alcuna discriminazione legata ad appartenenze religiose, politiche, culturali, etniche e di genere.

4. Si può far richiesta di adesione al Patto in qualsiasi momento.
5. Si può recedere dal Patto in qualsiasi momento.

ART. 2 - Scopo e finalità

1. **Scopo del patto** è la promozione, salvaguardia, valorizzazione collettiva del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio del suddetto Ecomuseo, così come perimetrato nella predetta D.D. n. G 13389.
2. Aderendo al Patto, ogni comunità dichiara di concordare pienamente con lo scopo indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Ogni Comunità dichiara altresì che già svolge o ha in animo di intraprendere attività volte al perseguimento dello scopo indicato al comma 1 del presente articolo.
4. **Il Patto ha le seguenti finalità:**
 - a. costituire una rete di comunità patrimoniali che operano secondo i principi della Convenzione di Faro;
 - b. coordinare le azioni degli aderenti per il raggiungimento dello scopo indicato al comma 1 del presente articolo;
 - c. promuovere la diffusione della cultura ecomuseale, delle sue metodologie e dei suoi valori;
 - d. consentire lo scambio di pratiche all'interno del gruppo favorendo la cultura della condivisione e delle co-progettazione;
 - e. rafforzare la capacità di interlocuzione nei confronti delle amministrazioni locali, cittadine, regionali, nazionali ed europee;
 - f. potenziare la capacità di comunicazione delle progettualità dei singoli aderenti e delle progettualità comuni;
 - g. creare un coordinamento che possa essere coinvolto dall'Ente Gestore in progetti comuni (cfr. articolo 4);

ART. 3 - Organizzazione e ruoli

1. **Coordinamento**
 - a. l'Ente Gestore, in quanto promotore, assume il ruolo di Coordinatore del Patto e la funzione viene esercitata dal Direttivo dell'Ente Gestore;
 - b. il ruolo non è soggetto a limitazioni temporali;
2. **Assemblea del Patto**
 - a. è formata da tutti gli aderenti, incluso l'Ente Gestore;
 - b. gli aderenti sono rappresentati nell'Assemblea dai rispettivi legali rappresentanti o portavoce;
 - c. l'adesione all'assemblea non è soggetta a limitazioni temporali;
 - d. si riunisce almeno una volta l'anno.
3. Gli aderenti al patto non hanno alcun obbligo di interrompere, derogare, modificare, implementare le attività personali e associative che normalmente svolgono;

4. Gli aderenti non hanno alcun obbligo di comunicare informazioni inerenti alla ordinaria o straordinaria gestione dell'ente di appartenenza, eccezion fatta per quelle informazioni che hanno per oggetto il Patto stesso.
5. Il coordinatore si impegna a rappresentare gli aderenti il patto esclusivamente sui seguenti ambiti:
 - a. tutela e salvaguardia del territorio a nome di tutti i soggetti aderenti;
 - b. riconoscimento della rete delle comunità patrimoniali dell'Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros come ente consultivo dell'amministrazione per tutte le materie che riguardano la trasformazione e lo sviluppo urbano, paesaggistico, ambientale, culturale e sociale;
 - c. esigenze, criticità e richieste che emergeranno durante le assemblee di rete.

ART. 4 - Progetti comuni

Nel caso in cui gli aderenti al Patto decidano di prendere parte, su invito dell'Ente Gestore, a progetti comuni, gli aspetti economici ed organizzativi relativi alla partecipazione al progetto comune saranno normati da apposite convenzioni e/o accordi che verranno sottoscritti autonomamente tra le parti interessate.

ART. 6 - Verifica delle adesioni

L'adesione al patto è soggetta a verifica da parte del Coordinatore del Patto che valuta esclusivamente l'aderenza dei principi dello statuto (o manifesto o altro documento d'intenti) della Comunità richiedente a quelli della Convenzione di Faro.

ART. 6 - Cause di esclusione

Nessuna Comunità ha il diritto di richiedere l'esclusione di un'altra dal Patto a meno che questa non compia gravi illeciti di natura penale o civile, oppure sia dichiarata disciolta. In tal caso, a seguito di formale comunicazione da parte del Coordinatore del Patto all'Assemblea, la Comunità cessa di essere parte del Patto.

ART. 7 - Validità temporale del Patto

Il presente Patto non ha limiti temporali, ma essendo finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento della istituenda Rete, è sottoposto a verifica, a distanza di un anno dalla sua entrata in vigore, per essere adeguato a eventuali esigenze che potrebbero emergere in seguito allo sviluppo dell'attività della Rete stessa.